



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO A

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Articolo 1

(Finalità)

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è la procedura cui devono essere sottoposti determinati progetti pubblici e privati al fine di accertarne la compatibilità ambientale mediante la valutazione degli effetti da essi indotti sull'ambiente, intendendo quest'ultimo come un sistema complesso delle risorse naturali, antropiche e delle loro interazioni.

Articolo 2

(Fase preliminare-Scoping)

1. Il Proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con il Servizio SAVI dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente e con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal Proponente, in formato elettronico (ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo), include:

- la scheda di Scoping (allegato A0) debitamente compilata e sottoscritta;
- il progetto preliminare;
- uno studio preliminare ambientale;
- una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustri il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale;
- l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

2. Il Servizio SAVI in esito alla consultazione di cui al comma 1:

- si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
- esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
- in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il Proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili.

4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, il servizio SAVI si esprime sulla proposta di piano di lavoro. Tutta la documentazione e l'esito del procedimento sono pubblicati a cura del Servizio SAVI nel sito web della Regione.

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alle seguenti tipologie progettuali:

- progetti indicati nell'allegato A1;
- progetti indicati negli allegati A1 e B1, con soglie dimensionali ridotte del 50%, qualora ricadano anche parzialmente in aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- progetti indicati nell'allegato B1 ricadenti anche parzialmente nei siti Natura 2000, come previsto dall'art.5 comma 24 della L.R. n.3/2009;
- progetti indicati nell'allegato B1 per i quali, a seguito della procedura di verifica, si è disposto l'assoggettamento alla procedura di VIA.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 4 (Interventi esclusi)

1. Non sono sottoposti alla procedura di VIA:

singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. Detti interventi sono esclusi in tutto o in parte dalla procedura di VIA quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale. In tale caso il Servizio SAVI, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle Autorità che dispongono tali interventi:

- esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui sopra, oltre alle informazioni relative alla decisione di esenzione e alle ragioni per cui è stata concessa;
- informa la Commissione Europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione, accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

Articolo 5 (Casi di inammissibilità/improcedibilità)

1. A seguito della presentazione dell'istanza, qualora in sede di prima verifica della completezza della documentazione si rilevasse l'esistenza di vincoli tali da comportare l'inammissibilità dell'intervento per evidente contrasto con disposizioni di legge e regolamentari o con indirizzi di pianificazione regionale, il procedimento non viene avviato e il Servizio SAVI ne dà comunicazione al Proponente con la relativa motivazione. Il Servizio SAVI procede con analoga comunicazione qualora l'inammissibilità/improcedibilità sia accertata dopo l'avvio del procedimento di cui all'art. 6.

Articolo 6 (Avvio del procedimento)

1. Il Proponente l'opera o l'intervento presenta l'istanza di VIA al Servizio SAVI dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, al Comune o Comuni interessati e alla/e Provincia/e competente/i per territorio allegando su supporto informatico e su supporto cartaceo la documentazione di cui al successivo art. 7.

2. Il procedimento è avviato dalla data di presentazione dell'istanza a condizione che quest'ultima sia regolare e completa e si sia provveduto alla contestuale pubblicazione nel quotidiano, così come previsto al successivo comma 6.

3. Entro 30 giorni il Servizio SAVI verifica la completezza della documentazione. Qualora l'istanza risulti incompleta viene richiesta la documentazione integrativa da presentare entro il termine di 30 giorni. In tal caso il procedimento è avviato dalla data di regolarizzazione della istanza comunicata formalmente dal Servizio SAVI, che valuterà l'opportunità di una nuova pubblicazione a cura del Proponente. Al fine di semplificare e accelerare l'iter amministrativo il Proponente dovrà procedere, preliminarmente alla presentazione dell'istanza, alla verifica con il servizio SAVI della completezza della documentazione.

4. Decorso il termine di 30 giorni senza che il Proponente depositi la documentazione completa, la stessa viene restituita. E' fatta salva la facoltà del Proponente di richiedere una proroga del termine in ragione della complessità della documentazione da presentare.

5. Il Proponente invia, contestualmente al deposito di cui al comma 1, copia dell'istanza, completa degli elaborati di cui al successivo articolo 7, su supporto informatico, ai seguenti Enti:

- a) Servizio Tutela Paesaggistica, competente per territorio;
- b) Direzione Generale del Ministero dei Beni culturali e ambientali;
- c) Ente di Gestione dell'area naturale protetta se presente;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) ARPA Sardegna - Dipartimento competente per Territorio;
- e) Servizio Ispettorato Ripartimentale competente per territorio - Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- f) altri Enti/Amministrazioni/soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.

6. Contestualmente al deposito di cui al comma 1, il Proponente provvede, a sue spese, alla pubblicazione di un avviso in un quotidiano, a diffusione regionale o provinciale, redatto come da schema di seguito riportato.

AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE

D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Il Proponente: dati anagrafici, ragione sociale, indirizzo.....
ha richiesto l'attivazione della procedura di VIA per l'intervento/opera/impianto.....
ricompreso nella fattispecie di cui all'Allegato A, art. 3:....., e nella
tipologia progettuale di cui agli Allegati A1/B1.....
ricadente in localit .....nel/i
Comune/idi.....
Breve descrizione dell'impianto, opera o intervento proposto:.....
Breve descrizione dei possibili impatti ambientali:.....

Data e luoghi di deposito presso Servizio SAVI, Provincia/e,
Comune/i¹

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel quotidiano/presentazione istanza chiunque pu  prendere visione della documentazione depositata presso i competenti uffici (Servizio SAVI, Provincia/e, Comune/i)

Entro lo stesso termine di 60 giorni, chiunque intenda fornire osservazioni, nonch  elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti sull'ambiente dell'intervento sottoposto alla procedura di V.I.A., li comunica, in forma scritta, al Servizio SAVI - Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, Via Roma n.80, 09123 CAGLIARI.

7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza il Proponente d  comunicazione formale al Servizio SAVI, anche attraverso autocertificazione resa ai termini di legge, dell'avvenuto deposito presso gli Enti, di cui ai precedenti commi 1 e 5, provvedendo altres  a inviare copia della pubblicazione nel quotidiano.

8. Il Servizio SAVI pubblica nel sito web dell'Amministrazione regionale la comunicazione dell'avvenuta presentazione della istanza di VIA corredata dalla relativa documentazione .Qualora il Proponente ritenga per ragioni di segreto industriale o commerciale di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto e/o allo studio di impatto ambientale, presenta una motivata richiesta al Servizio SAVI, indicando nel dettaglio le parti da non rendere pubbliche e allegando la versione pubblicabile.

Il servizio SAVI, verificate le ragioni del Proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

9. Chiunque, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione/pubblicazione,dell'avviso sul quotidiano di cui ai commi 1 e 6, pu  prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare osservazioni nonch  elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento sull'ambiente, comunicandoli al Servizio SAVI in forma scritta.

Articolo 7

(Contenuti della istanza di VIA)

1. Il Proponente deve allegare alla istanza, su supporto cartaceo e digitale, secondo le specifiche contenute nella scheda di VIA (allegato A3), la seguente documentazione¹:

¹ Riportare in maniera completa gli indirizzi dei luoghi di deposito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- copia del progetto definitivo (gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 e relativi regolamenti attuativi nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale), ;
- studio di impatto ambientale (SIA), predisposto da tecnici laureati competenti per materia, contenente le informazioni di cui all'allegato A2, compreso il piano di monitoraggio delle componenti ambientali con relativa asseverazione della veridicità dei dati;
- scheda di VIA (allegato A3), debitamente compilata e sottoscritta;
- sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso, inclusi elaborati grafici. La documentazione deve essere predisposta al fine di consentirne una facile comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione (allegato A4);
- documentazione riportante la simulazione grafica, fotografica e/o multimediale di inserimento visivo nel contesto territoriale dell'intervento.

2. Nel caso in cui l'intervento oggetto della VIA ricada all'interno di un'area interessata da un Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) e/o da una Zona di Protezione Speciale (ZPS) di cui alle Direttive *Habitat* 92/43/CEE e 147/2009/CE *Uccelli*, il Proponente deve integrare lo SIA con la relazione per la valutazione di incidenza, redatta in conformità all'allegato G al citato DPR 357/1997 e s.m.i.

3. Nel caso in cui l'intervento oggetto della VIA ricada nella fattispecie per la quale è prevista l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs n.42/2004, il Proponente deve integrare lo SIA con la documentazione di cui al DPCM 12 dicembre 2005 relativo a *"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*.

Articolo 8

(Presentazione al pubblico e partecipazione)

1. Di norma, tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla data di avvio del procedimento, il Proponente provvede, a sua cura e spese, alla presentazione al pubblico del progetto e dello SIA, secondo le modalità concordate con il Servizio SAVI. L' avviso di presentazione al pubblico, da pubblicizzare mediante affissione presso l'Albo Pretorio del/i Comune/i interessato/i, dovrà contenere le informazioni riportate nel seguente schema; ulteriori forme di pubblicità dovranno essere concordate con il servizio SAVI (manifesti, pubblicazione sulla stampa, web etc.):

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE

- Presentazione al Pubblico -

AVVISO - In data.....alle orepresso.....indirizzoin Comune di si terrà la Presentazione al Pubblico dello Studio di Impatto Ambientale e del relativo progetto per l'intervento:²

.....

proposto da:³

Nel corso della presentazione, i cittadini potranno presentare osservazioni o fornire elementi conoscitivi utili alla valutazione, che saranno acquisiti agli atti da parte del funzionario del Servizio SAVI.

Breve descrizione del progetto:⁴

¹ Per un supporto nella predisposizione della documentazione si veda anche la norma UNI 10742, ottobre 2011 - *Finalità e requisiti per la documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.* -

² Riportare per esteso il titolo dell'intervento.

³ Riportare il nominativo del Proponente.

⁴ Riportare una breve descrizione del progetto che possa far comprendere la natura dello stesso.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Durante la presentazione al pubblico, a cura di un rappresentante del Servizio SAVI, sono acquisite agli atti le eventuali osservazioni dei cittadini singoli o associati.

2. La Regione può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale presentato dal Proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Dei lavori svolti è redatta una relazione di cui si tiene conto nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

3. Il Proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Del verbale del contraddittorio si tiene conto nel provvedimento che conclude la valutazione dell'impatto ambientale.

4. Entro 30 giorni dalla scadenza di cui al comma 9 dell'art. 6 il Proponente può richiedere al Servizio SAVI di modificare gli elaborati anche a seguito di osservazioni, ovvero di rilievi emersi nel corso della presentazione al pubblico, all'eventuale inchiesta e/o contraddittorio; in tal caso deve essere indicato il tempo necessario, che non può essere superiore a 45 giorni, prorogabili, su richiesta del medesimo Proponente, per giustificati motivi. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto modificato in conformità all'art. 6, commi 1 e 5.

5. Il Servizio SAVI, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il Proponente proceda a una nuova pubblicazione secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto e dello SIA, modificati ai sensi del comma 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 4. In questo caso, il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale viene assunto entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

6. Il Servizio SAVI pubblica nel sito web la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi precedenti.

Articolo 9 (Pareri)

1. I Comuni, le Province e, nei casi previsti, gli Enti di Gestione delle aree naturali protette, gli Enti e le Amministrazioni che rilasciano autorizzazioni e atti di analoga natura in materia ambientale, rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6 comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza istruttoria convocata dal Servizio SAVI. Decorso tale termine il giudizio di compatibilità ambientale viene reso anche in assenza di detti pareri.

Articolo 10 (Procedimento)

1. Decorso il termine di 60 giorni dall'avvio del procedimento, viene convocata una conferenza istruttoria ai termini della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, cui partecipano il Proponente e gli Enti di cui all'articolo 6, comunque individuati dal Servizio SAVI. In conferenza il Proponente illustra il progetto e i contenuti dello SIA; il Servizio SAVI comunica le osservazioni eventualmente presentate da altri soggetti, nonché le risultanze della presentazione al pubblico, ovvero dell'inchiesta pubblica o dell'eventuale contraddittorio; i rappresentanti degli Enti illustrano le loro osservazioni e rendono le rispettive determinazioni. Il parere del rappresentante del Servizio Tutela Paesaggistica, comunicato in modo formale comunque entro 15 giorni dallo svolgimento della conferenza, è reso, qualora ricorrano le condizioni di cui al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comma 3 dell'art.7, sulla base dei contenuti della relazione di compatibilità paesaggistica redatta ai termini del DPCM 12 dicembre 2005.

2. Nei casi di particolare complessità, con atto motivato, il Servizio SAVI può stabilire una proroga dei termini per la conclusione della procedura, non superiore a sessanta giorni, dandone comunicazione al Proponente.

3. Qualora risulti necessario, per una sola volta, ed entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dall'avvio del procedimento di cui all'art. 6, possono essere richieste al Proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del Proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Il Proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata.

4. Il Servizio SAVI, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il Proponente dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 6. In tal caso chiunque entro sessanta giorni può presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale in tal caso viene emesso entro novanta giorni dalla scadenza dal termine previsto per presentazioni delle osservazioni.

5. Nel caso in cui il Proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della procedura e l'archiviazione della pratica viene comunicata formalmente dal Servizio SAVI. E' facoltà del Proponente presentare una nuova domanda.

6. Di norma, entro 130 giorni dalla data della presentazione dell'istanza, fatti salvi i tempi di interruzione per le integrazioni di cui ai precedenti commi o previste nell'art. 8, il Servizio SAVI, conclude l'istruttoria sull'impatto ambientale dell'impianto, opera o intervento proposto e redige una monografia istruttoria, tenuto anche conto:

- a) delle osservazioni di cui all'articolo 6;
- b) di quanto emerso nelle fasi di consultazione di cui all'articolo 8;
- c) dei pareri di cui all'articolo 9;
- d) delle considerazioni emerse nel corso della conferenza istruttoria di cui al precedente comma 1.

7. Sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, viene trasmessa all'Assessore della Difesa dell'Ambiente una motivata proposta di giudizio di compatibilità ambientale. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale:

- ricomprende il giudizio per la valutazione di incidenza ambientale, qualora il progetto ricada anche parzialmente all'interno della rete Natura 2000;
- coordina il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera e dell'impianto. Per quanto riguarda il coordinamento AIA-VIA si rimanda all'art.14.

8. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sulla base della predetta istruttoria, inoltra alla Giunta la proposta di deliberazione sul giudizio di compatibilità, avente uno dei seguenti contenuti:

- giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento con l'eventuale indicazione delle misure per la mitigazione e compensazione degli impatti e per le attività di monitoraggio nonché con l'indicazione del coordinamento per il rilascio delle ulteriori autorizzazioni di natura ambientale;
- giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento. In tal caso, preventivamente all'emissione del giudizio di cui all'art.12, viene data comunicazione al Proponente ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 e s.m.i.

Articolo 12 (Giudizio di compatibilità)

1. La Giunta regionale assume con proprio atto motivato, entro 20 giorni dalla trasmissione della bozza di deliberazione di cui all'art. 10, il giudizio di compatibilità ambientale che contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. La deliberazione della Giunta regionale è comunicata dal Servizio SAVI ai soggetti coinvolti nel procedimento, a tutte le Amministrazioni pubbliche competenti anche in materia di controllo ambientale, ed è pubblicata integralmente nel sito web istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Dalla data di pubblicazione nel BURAS decorrono i termini per eventuali impugnazioni da parte dei soggetti interessati.

3. L'Amministrazione/Ente competente all'autorizzazione definitiva dell'opera, o che provvede alla sua realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e comunque prima dell'inizio dei lavori. I relativi elaborati devono essere trasmessi al Servizio SAVI per la verifica di ottemperanza.

4. L'ARPA Sardegna provvede a vigilare affinché il progetto sia realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella deliberazione contenente il giudizio di compatibilità ambientale e ad effettuare i controlli degli impatti sull'ambiente causati dalle opere o interventi. Di tale attività ne dà adeguata pubblicità nel sito web istituzionale.

5. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.

6. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, che costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Articolo 12

(Efficacia del provvedimento)

1. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del Proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

Articolo 13

(Coordinamento procedure VIA - AIA)

1. Nel caso la procedura di valutazione d'impatto ambientale si riferisca anche ad impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, di cui al "Titolo III.bis" del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., i due procedimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art.10 del medesimo decreto, sono condotti dai competenti Uffici Regionale e Provinciale in modo coordinato.

2. Al fine di garantire il coordinamento dei succitati procedimenti attraverso l'unicità della consultazione del pubblico e lo svolgimento di un'istruttoria congiunta, il Proponente dovrà trasmettere alla Regione Sardegna-Servizio SAVI e alla Provincia competente per territorio, la domanda per l'avvio delle procedure di VIA e di AIA e provvedere alla contestuale pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale secondo lo schema di seguito riportato. Il Proponente deve allegare alla istanza, su supporto cartaceo e digitale, secondo le specifiche contenute nella scheda SAVI (allegato A3), la seguente documentazione:

- a. copia del progetto definitivo (gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 e relativi regolamenti attuativi nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale), unitamente agli elaborati cartografici, come indicato nell'Allegato A3;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. studio di impatto ambientale (SIA), predisposto da tecnici laureati, contenente le informazioni di cui all'allegato A2, compreso il piano di monitoraggio delle componenti ambientali, con relativa asseverazione della veridicità dei dati;
- c. scheda SAVI (allegato A3), debitamente compilata e sottoscritta;
- d. sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione deve essere predisposta al fine di consentire una facile comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione (allegato A4);
- e. documentazione riportante la simulazione grafica, fotografica e/o multimediale di inserimento visivo nel contesto territoriale dell'intervento;
- f. schede AIA di cui alla determinazione n. 1763/II del 16.11.2006 pubblicata sul sito web istituzionale.

3. Contestualmente alla presentazione dell'istanza il Proponente dà comunicazione formale al Servizio SAVI e alla Provincia competente per territorio, anche attraverso autocertificazione resa ai termini di legge, dell'avvenuto deposito presso gli Enti, di cui ai precedenti commi 1 e 5, provvedendo altresì a inviare copia della pubblicazione nel quotidiano.

4. La Regione e la Provincia provvedono a verificare, per quanto di competenza, la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, per una o entrambe le procedure, il Servizio SAVI e/o la Provincia competente possono chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a 30 giorni per la relativa trasmissione. Decorso tale termine senza che il Proponente depositi le integrazioni richieste, la documentazione viene restituita. E' fatta salva la facoltà del Proponente di richiedere una proroga del termine in ragione della complessità della documentazione da presentare.

AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Il Proponente: dati anagrafici, ragione sociale, indirizzo.....
ha richiesto l'attivazione delle procedure di VIA e di AIA per l'intervento/opera/impianto
ricompreso nella seguente tipologia progettualee nell'allegato VIII p.to
.....del D.Lgs 152/06
ricadente in località.....nel/i Comune/i
di.....
Breve descrizione dell'impianto, opera o intervento proposto:.....
Breve descrizione dei possibili impatti ambientali:.....

Data e luoghi di deposito presso Servizio SAVI, Provincia/e,
Comune/i¹.....
².....

Entro 60 giorni dalla contestuale pubblicazione dell'avviso nel quotidiano/presentazione istanza chiunque può prendere visione della documentazione depositata presso i competenti uffici (Servizio SAVI, Provincia di, Comune di.....).

Entro lo stesso termine di 60 giorni, chiunque intenda fornire osservazioni, nonché elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti sull'ambiente dell'intervento sottoposto alla procedura di V.I.A, li comunica, in forma scritta, al Servizio SAVI - Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, Via Roma n.80, 09123 CAGLIARI, mentre le osservazioni relative alla procedura di AIA devono essere inviate alla Provincia di, via.....

5. Di norma tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso, il Proponente provvede a sua cura e spese alla presentazione al pubblico del progetto, dello SIA e dei documenti AIA secondo le modalità da concordare con il servizio SAVI per quanto riguarda la VIA e con la Provincia per quanto riguarda l'AIA.

¹ Riportare in maniera completa gli indirizzi dei luoghi di deposito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. A seguito della presentazione al pubblico e tenuto conto delle osservazioni pervenute nei 60 gg, il Servizio SAVI e l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, attraverso appositi incontri, provvedono all'istruttoria congiunta al fine di giungere alla conferenza con una visione condivisa sul progetto da valutare e autorizzare.

7. Il servizio SAVI e l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, al fine di condurre un'istruttoria congiunta, convocano, presso la sede dell'Amministrazione Regionale, in maniera coordinata ed entro 75 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, un'unica conferenza, con natura istruttoria per la VIA e rispondente all'art.29 quater comma 5 del D.lgs 152/06 per l'AIA.

8. Qualora sia ritenuto necessario, entro 15 giorni dalla data della conferenza di cui al comma 7, il servizio SAVI può richiedere, eventualmente anche per conto dell'Amministrazione Provinciale, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata tenendo conto dell'istruttoria congiunta, di quanto emerso in sede di conferenza, delle osservazioni pervenute e degli eventuali pareri trasmessi o espressi in sede di conferenza. La documentazione integrativa dovrà essere trasmessa entro 90 giorni non prorogabili.

9. Qualora il Proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni, non si dà ulteriore corso alle procedure, e il servizio SAVI e la Provincia, per quanto di competenza provvedono all'archiviazione, dandone comunicazione formale al Proponente. E' facoltà del Proponente presentare una nuova domanda.

10. Entro 90 giorni dalla presentazione delle integrazioni, la giunta regionale sulla base dell'istruttoria del Servizio SAVI, adotta la deliberazione relativa al giudizio di compatibilità ambientale.

11. Entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 10 la Provincia rilascia il provvedimento di AIA. Qualora il giudizio di compatibilità ambientale sia negativo, la Provincia provvede al diniego dell'AIA.

Ai fini della semplificazione delle procedure, il Servizio SAVI può concludere anche con le altre Amministrazioni pubbliche interessate, competenti nel rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune.

Art.14 (Controlli)

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., i soggetti deputati a svolgere le funzioni di verifica e controllo delle disposizioni della presente deliberazione sono il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l'ARPA Sardegna, così come individuati nella deliberazione della Giunta regionale di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Tali organi di vigilanza e controllo provvedono a segnalare le eventuali inadempienze al servizio SAVI.

2. Qualora siano accertate violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti della valutazione di impatto ambientale nonché modifiche sostanziali del progetto sottoposto a VIA, con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria del servizio SAVI, sulla base delle risultanze dei controlli di cui al comma 1, si dispone che il soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera o intervento provveda alla sospensione dei lavori e ad imporre al Proponente l'adeguamento dell'opera stabilendo i termini e le modalità. Qualora il Proponente non provveda ad ottemperare si procede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del decreto legislativo soprarichiamato.

3. Qualora il servizio SAVI accerti, sulla base di apposite segnalazioni da parte degli organi di controllo o da altre fonti, la realizzazione di opere o di interventi senza la previa sottoposizione alle fasi della valutazione di impatto ambientale, ne dà informazione al Soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione dell'intervento o, per gli interventi in materia urbanistica, alla competente Direzione della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della Vigilanza edilizia che dispone la revoca dell'eventuale atto autorizzativo, la sospensione dei lavori e l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

4. In caso di inottemperanza si provvede nei modi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 29 del citato decreto n. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 15



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(Sospensione dei termini)

1. Il decorso dei termini relativi ai procedimenti di VIA è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

Articolo 16 (Pubblicità)

1. Il Servizio SAVI cura la tenuta di un registro in cui è riportato l'elenco dei progetti per i quali è stata espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale. L'elenco è pubblicato nel BURAS e nel sito web della Regione Sardegna in cui è consultabile anche la documentazione relativa ai procedimenti di VIA.

Articolo 17 (Rinvio alla normativa nazionale)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla parte II titolo terzo del D.Lgs 152/06 e s.m.i.